

ORIGINALE



COMUNE DI MISILMERI
(Provincia di Palermo)

Area 1: Affari Generali ed Istituzionali

Determinazione del responsabile del servizio

N. 97/ Area 1 del registro

Data 28 5-2018

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'ing. Antonino Portera, CTU nel giudizio Comito Giuseppa e Leone Giuseppe.

Il giorno 28 5-2018, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Dott. Antonino Cutrona, funzionario responsabile dell'Area 1 sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale N. 545

Il Responsabile dell'Area 1

Premesso:

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 2 agosto 2011, si è stabilito di resistere all'atto di citazione per chiamata di terzo in causa del 10 maggio 2011, in atti, notificato a questo Ente mediante Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di Termini Imerese in data 12 maggio 2011, acclarato al protocollo generale del Comune in pari data al n. 18201, con il quale la sig.ra Comito Giuseppa, nata a Misilmeri il 13.11.1927 e ivi residente nel C.so Gaetano Scarpello n. 84, codice fiscale: GMTGPP27S35F246Q, elettivamente domiciliata in Termini Imerese nel C.so Umberto e Margherita n. 61, presso lo studio dell'avv. Pietro Sorce, che la rappresenta e difende, ha chiamato innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese il Comune di Misilmeri, nella persona del Sindaco pro tempore, ed altri, a comparire il giorno 28.09.2011;

Che con la sopra citata deliberazione della Giunta Comunale n. 71/2011, è stato nominato legale di fiducia dell'Ente l'avv. Giusto Castrorao Barba del foro di Palermo;

Che l'ing. Antonino Portera è stato nominato CTU nell'ambito del giudizio sopra cennato, iscritto al n. RG 73/2011, pendente dinanzi al Tribunale di Termini Imerese;

Che il giudizio di cui sopra si è concluso con la sentenza n. 1175/2015 del 14.12.2015, con la quale il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando:

- In parziale accoglimento delle domande proposte da Leone Giuseppe nei confronti di Comito Giuseppa con l'atto introduttivo del presente giudizio dichiara il contratto di permuta stipulato in data 5/4/2004 dinanzi al notaio Costamante di Palermo trascritto il successivo 21/4/2004 ai nn. 18503/12051 risolto per inadempimento della convenuta;
- Per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno, tenuto conto del concorso di colpa del danneggiato nel verificarsi del danno, della complessiva somma di € 330.134,88 oltre interessi al saggio legale dalla data della presente decisione sino all'effettivo pagamento;
- Rigetta le domande proposte dalla convenuta Comito Giuseppa nei confronti del terzo chiamato Comune di Misilmeri;
- In parziale accoglimento delle domande riconvenzionali proposte dalla convenuta Comito Giuseppa con la comparsa di costituzione e risposta condanna l'attore Leone Giuseppe, per effetto della risoluzione contrattuale, alla restituzione del fondo esteso mq. 2.735 sito in Misilmeri, c.da Incorvina, identificato in catasto al foglio di mappa 14 delle particelle 161,930 e 2918, nonché del fabbricato costituito da tre elevazioni fuori terra identificato al catasto dalle particelle 221/3, 221/4 e 221/5, previo ripristino delle condizioni dei predetti immobili esistenti alla data della stipula del contratto dichiarato risolto, mediante la realizzazione delle opere specificate nel computo metrico allegato alla relazione di consulenza del 1/8/2012;
- Condanna la convenuta Comito Giuseppa al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore, che liquida in € 15.147,70, oltre oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta;
- Condanna la convenuta Comito Giuseppa al pagamento delle spese processuali in favore del Comune terzo chiamato, che liquida in € 6.597,55 oltre oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta;
- Pone definitivamente a carico della convenuta Comito Giuseppa le spese della consulenza tecnica d'ufficio e la condanna al rimborso in favore delle controparti delle somme a tale titolo versate;

Che la sentenza n. 1175/2015, ha posto le spese di CTU a carico della parte soccombente, Comito Giuseppa;

Che con decreto ingiuntivo notificato a questo Ente in data 23.04.2018, acclarato al protocollo generale in data 24.04.2018 al n. 14665, dall'avv. Ottavio Brocato, legale dell'ing. Antonino Portera, che si allega in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ingiunge al Comune di Misilmeri e a Comito Giuseppa di pagare, in solido fra loro, in favore del predetto professionista la somma di € 9.083,81 oltre interessi o al saggio legale della domanda sino al soddisfo del pagamento e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 490,00 per compenso professionale ed € 145,50 per spese, oltre IVA e CPA nella misura legale dovuta;

Che il credito totale del CTU pari a complessivi € 12.747,43 a seguito di acconti pari a per complessivi € 3.663,62, oggi risulta essere di € 9.083,81;

Che l'avv. Giusto Castrorao, legale di fiducia di questo Ente, all'uopo contattato, in riferimento al predetto decreto ingiuntivo ha espresso il seguente parere: *“Il decreto appare fondato, nonostante il dispositivo della sentenza libera da ogni responsabilità l'Ente. Nella fattispecie la CTU non è un vero e proprio mezzo di prova, ma si configura come un ausilio del Giudice tutte le volte in cui ricorrono specifiche questioni tecniche che richiedono una puntuale cognizione di tipo tecnico. Orbene, considerata la natura dell'incarico e visto che il regime di pagamento delle spettanze del consulente non è regolato in base al principio della soccombenza, il quale assume rilevanza solo nel rapporto interno tra le parti, l'ausiliario può richiedere l'intero compenso anche ad una sola delle parti, secondo il criterio generale della solidarietà ex art. 1292 ss.c.c. e, salva l'azione di regresso nei rapporti interni tra le parti obbligate. Conseguentemente la parte escussa del C.T.U. , per il pagamento del compenso, non può opporgli la diversa regolamentazione delle spese contenute nella sentenza, ma deve pagare l'intero compenso per poi successivamente agire in regresso nei confronti della parte a cui carico sono state poste le spese nella sentenza (nel caso in specie parte attrice Leone Giuseppe e Comito Giuseppa, che, secondo il suddetto decreto risultano inadempienti nonostante diversi solleciti). Secondo la Cassazione, quindi, il professionista può chiedere il pagamento anche ad altro soggetto processuale, (pur essendo in sentenza estraneo alle spese di liquidazione, a cui si rinvia integralmente) nonostante il dispositivo della sentenza, dopo aver prima avanzato la richiesta a quello tenuto. In considerazione del fatto che la responsabilità al pagamento è solidale tra le parti, anche alla luce della questione che l'attività posta in essere del professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia”.*

Ritenuto, alla luce di quanto sopra rappresentato dal legale di fiducia di questo Ente, dover procedere alla liquidazione in favore dell'ing. Antonino Portera pari ad € 9.987,61, come da decreto ingiuntivo più volte richiamato, salva la successiva azione di regresso che sarà avviata nei confronti dei sigg.ri Comito Giuseppa e Leone Giuseppe;

Ritenuto, altresì, che sussistono tutte le condizioni per procedere alla liquidazione della suddetta spesa ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000 e s.m.i., al fine di non determinare aggravio di spesa per il bilancio comunale;

Dato atto che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per l'effetto dell'art. 147 del TUEL 267/2000 e s.m.i.;

Dato, altresì, atto che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 41 della L. 190/2012 e s.m.i. e dell'art. 14 del codice di comportamento dei dipendenti è stato accertato che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;

Visto il bilancio corrente esercizio finanziario in corso di formazione;

Visto l'O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Determina

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1) Impegnare liquidare e pagare la complessiva somma di € 9.987,61, in favore dell'ing. Antonino Portera, nato a Cefalù il 27.01.1952 e residente in Cefalù nella Piazza Bellipanni - C.F.: PRTNNN52A27C421Y - cod. IBAN: IT84J0103043260000003823063, a saldo del compenso dovuto per la prestazione di CTU nel giudizio RG 73/2011;

2) Imputare l'esito complessivo di € 9.987,61, nell'intervento codice 01.11.103 cap. pag. 124 "Spese per liti, arbitraggi, patrocinio legale e risarcimenti del bilancio corrente esercizio 2018, in corso di formazione, dando atto che il capitolo del bilancio 2018 presenta uno stanziamento di € 49.588,44 e che sul corrente esercizio sono stati assunti impegni di spesa per € 59.031,92, presentando una disponibilità residua di € 20.556,55 ;

3) Dare atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria e che il presente impegno viene assunto nel rispetto del 2° comma dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000 e che dalla mancata adozione del presente atto deriverebbe danno certo e grave e irreparabile per il Comune di Misilmeri;



4) Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 47 bis del D.Lgs. 267/2000.

Cred. 10740

Imp. 362/18

Spes. 992/18 *[firma]*

Il Responsabile dell'Area 1
(dott. Antonino Cutrona)



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.R. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri 28.05.2018

Il Responsabile dell'Area 1
Dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

descrizione	Importo	Capitolo	Pre-imp.	Impegno
Spese per liti, arbitraggi, patrocinio legale e risarcimenti	€ 9.987,61	cap. peg. 124 cod. intervento 01.11.103	/	361/18

Misilmeri, 31/5/18

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-Finanziaria"
Dott.ssa Bianca Fici

Affissa all'albo pretorio il **1-7 GIU, 2018**
Defissa il **17 GIU, 2018**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **1-7 GIU, 2018**, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
